



Nr. 001808 /2017 R.G.
Nr. 003289 /2016 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
Sezione TERZA Penale composta dai Magistrati:

1. Dott. *Meisopozio Belletti* Presidente
2. Dott. *Francesco Flaut* Consigliere
3. Dott. *Pizzulle Velfimigli* Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica/camerale odierna dal Dott. *Flaut*

Inteso il P.G. dott. *Selvo* appellant_ difensor_ come da verbale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

non compare

N. 1989 Reg. Sent.

SENTENZA
in data 28/5/2018

depositata dall'estensore

il _____

depositata in Cancelleria

il 5.6.18

Il Cancelliere

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il _____

Il Cancelliere

fatta scheda

Appellante

Avverso la sentenza n. 167 del Tribunale GUP di TREVISO in data 30.03.2017 che così decideva:

visti gli articoli 438, 442, 533 e 535 codice di procedura penale, riservati i motivi della decisione, revoca il decreto penale opposto, n. 1747/16 emesso in data 7-11-2016 dal G.I.P. presso il Tribunale di Treviso;

dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alle pene di giorni 20 di arresto ed E. 1.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede il beneficio della sospensione condizionale.

Ordina la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di mesi 8, detratto il periodo eventualmente già disposto e sofferto per provvedimento della competente Autorità amministrativa.


Dispone la trasmissione della presente sentenza al PREFETTO di Treviso e all'organo accertatore.

IMPUTATO

della contravvenzione p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett. b) e 2 sexies, D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 perché conduceva l'autovettura WV Polo tg. DM636ZD in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche; accertato mediante etilometro (tasso alcoolemico pari a 1.10 g/l alla prima prova e 1.10 g/l alla seconda prova).

Con l'aggravante dell'aver commesso il reato alle ore 00.10.

In Villorba il 1 maggio '16



La motivazione è riservata nel termine di 60 giorni atteso il numero di procedimenti trattati nella stessa udienza.

Per questi motivi


Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza pronunciata il 30 marzo 2017 dal g.u.p. del tribunale di Treviso, impugnata dall'imputato, assolve l'imputato dal reato a lui ascritto in quanto non punibile ex art. 131 bis c.p..

Motivazione riservata nel termine di 60 giorni.

Venezia, 28 maggio 2018

Il consigliere est.



Il Presidente

